SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Tuscia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2016.

Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005 recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2005, n. 256;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), ed in particolare l'art. 1, comma 6, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie, di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché l'art. 10, comma 3, che stabilisce che la disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del su indicato decreto legislativo n. 162 del 2007, si applica sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che, fino al rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni, certificazioni e licenze, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 162 del 2007 e n. 112 del 2015, è necessario garantire la continuità dell'esercizio ferroviario;

Preso atto che allo stato attuale sulle reti regionali non risultano ancora completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali con quelli della rete nazionale, richiesti all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 162 del 2007, ai fini dell'applicazione sulle reti regionali del medesimo decreto legislativo;

Considerato che l'introduzione di tecnologie più avanzate secondo gli standard europei e l'impulso alla installazione delle tecnologie di sicurezza sulle reti regionali rientrano tra le priorità politiche, di cui all'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 3 agosto 2016, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, condizionatamente all'accoglimento delle proposte di modifica allo schema di decreto di cui trattasi consegnate in Seduta;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di accogliere le richieste di modifica, con la proposta di introdurre una ulteriore modifica all'art. 3, comma 2, del testo consegnato dalle Regioni, volta a ridurre di trenta giorni il termine di centoventi giorni ivi indicato, per fare in modo che le imprese si attivino rapidamente al rilascio del certificato di sicurezza;

Considerato, altresì, che le Regioni hanno ritenuto di poter accogliere la proposta di accelerazione dei tempi sopra indicata, da verificare tecnicamente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto.

2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, alle reti di cui all'Allegato A si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto legislativo anche per tali reti.

2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 3.

1. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato A, entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, presentano all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.

2. Le imprese ferroviarie che già svolgono servizio di trasporto sulle reti di cui all'Allegato A, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio del certificato di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e della licenza, ove non già posseduta, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per garantire la continuità del servizio ferroviario, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività, in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti per le reti di cui all'Allegato A. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e sulle reti di cui all'Allegato A che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2810

ALLEGATO «A»

Linee ferroviarie	Gestore infrastrutture	Imprese esercenti i servizi di trasporto	Regione
Settimo Torinese-Rivarolo Canavese Rivarolo Canavese – Pont Canavese	Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a.	Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a.	PIEMONTE
Milano-Saronno Milano Bovisa-Erba-Asso Saronno-Como Saronno-Varese-Laveno Saronno-Novara Saronno-Seregno Seveso-Camnago Busto Arsizio/Vanzaghello-Malpensa Aeroporto (Terminal 2)	FERROVIENORD SpA	TRENORD srl	LOMBARDIA
Udine-Cividale	FERROVIE UDINE-CIVIDALE s.r.l	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE s.r.l.	FRIULI VENEZIA GIULIA
Mestre-Adria	SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA	SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA	VENETO
Bologna-Portomaggiore-Dogato Ferrara-Codigoro Reggio Emilia-Guastalla Reggio Emilia-Ciano D'Enza Reggio Emilia-Sassuolo Reggio Emilia-San Lazzaro Modena-Sassuolo Casalecchio-Vignola Suzzara-Ferrara Parma-Suzzara	FER s.r.l.	TPer s.r.l.	EMILIA ROMAGNA
Arezzo-Stia Arezzo-Sinalunga	RFT S.p.a.	TFT S.p.a.	TOSCANA
Terni-Perugia-Sansepolcro Perugia-S.Anna	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	UMBRIA
San Vito-Lanciano-Castel di Sangro Torino di Sangro-Archi	Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a	Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a	ABRUZZO
Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese Benevento-Cancello	E.A.V. srl	E.A.V. srl	CAMPANIA
Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta Bari-Lamasinata-Aeroporto-Bivio S.Spirito Bari-Lamasinata-Quartiere S.Paolo	FERROTRAMVIARIA S.p.a.	FERROTRAMVIARIA S.p.a.	PUGLIA
Foggia-Lucera San Severo-Rodi-Peschici	FERROVIE DEL GARGANO srl	FERROVIA DEL GARGANO srl	
Bari-Taranto Martina Franca-Lecce Novoli-Nardo'-Gagliano Leuca Casarano-Gallipoli Lecce-Gallipoli Maglie-Otranto	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl	FERROVIE DEL SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl	

16A06750
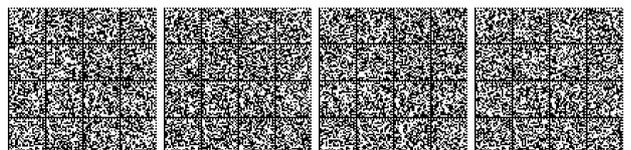
DECRETO 19 luglio 2016.

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del citato decreto interministeriale che destina 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 - Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato pertanto che, in relazione agli stanziamenti disposti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, i fondi destinati per l'anno 2016 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto interministeriale 29 aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2016, n. 231 che ha modificato, per l'annualità 2016, la ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015, n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per l'anno corrente al finanziamento delle misure a favore degli investimenti è ridotta a € 25.347.868;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importo minore «de minimis»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8, relativi agli investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il cumulo delle agevolazioni;

Preso atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Ritenuto opportuno incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale, nonché l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili e dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista tecnologico ed ambientale;

Visto l'art. 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)* che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Considerata la necessità che la previsione della radiazione, tramite rottamazione o esportazione, al di fuori del territorio dell'Unione europea, dei veicoli più obsoleti si
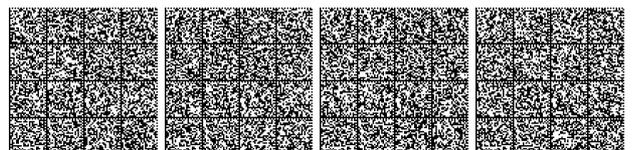
coniughi con il rinnovo del parco veicolare, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità n. 12742 del 5 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali connessi con la gestione della presente misura.

2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:

a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);

b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

d) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a
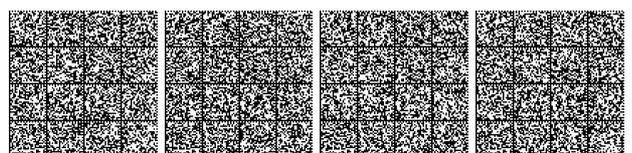
ciascuna spettanti, con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare € 600.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

Art. 2.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello radiato.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali;

5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)* del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
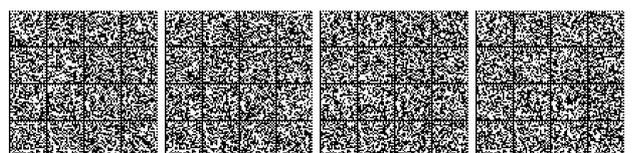
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto *a)*, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 4.

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2771

ALLEGATO *1*

Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4)
Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni)
Appendici aerodinamiche posteriori
Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.
Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A ad *E)* dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)
Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata
Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno
Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo

16A06713

DECRETO 7 settembre 2016.

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2015, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2016-2017, in applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del summenzionato decreto interministeriale che destinava 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'anno 2016;
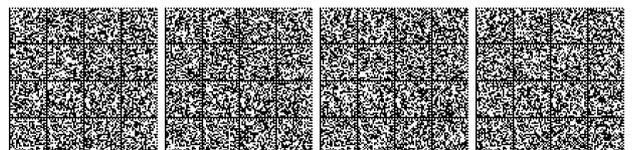
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;

Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l'anno 2016 ai fini del finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto interministeriale 29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualità 2016, la ripartizione delle risorse di cui al succitato decreto 29 aprile 2015, diminuendo la quota parte destinata agli investimenti di 10 milioni di euro;

Considerato, pertanto, che la somma destinata al finanziamento delle misure a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2016 è ridotta a € 25.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 recante le modalità di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2016 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici dei requisiti di ammissibilità ai contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi;

Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2016);

Visto l'art. 103, comma 1 del Codice della Strada come novellato dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;

Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi extra UE, la lettera circolare dell'Automobile Club d'Italia 005/0005628/16 del 6 luglio 2016;

Ritenuto pertanto di dover disporre in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti.

Art. 2.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi».

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non é sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:

a) In caso di radiazione per rottamazione l'aspirante al beneficio dovrà comunicare il numero di targa del/dei veicoli radiati onde consentire all'Ufficio procedente di verificare l'avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero.

b) in caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovrà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.

3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;

documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
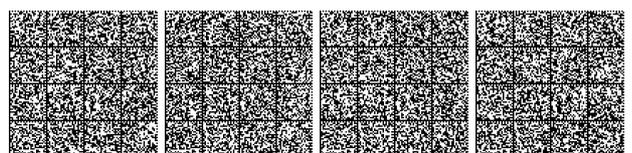
4. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

5. La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4.

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:

a) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M. 19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

b) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. *a)*), nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuta.

Art. 5.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

Art. 6.

Attività istruttoria

1. L'amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.
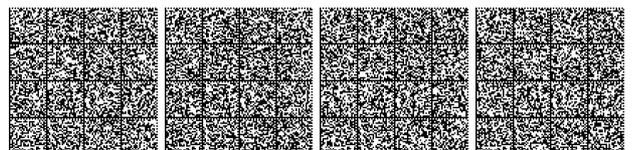
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati al momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'amministrazirne di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonché nei casi previsti dall'art. 1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2016

Il direttore generale: FINOCCHI

16A06714

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2016.

Annullamento del decreto 7 aprile 2016 relativo allo scioglimento della «Capri Futura - società cooperativa a r.l.», in Capri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 7 aprile 2016, n. 41/SAA/2016 con il quale la società «Capri Futura - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Capri (NA), è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ed il dott. Vincenzo Sica ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che la suddetta cooperativa ha depositato il bilancio relativo all'anno 2014 in data 31 marzo 2016 come si evince da visura camerale storica aggiornata;

Considerato che i suddetti atti, alla data del decreto direttoriale del 7 aprile 2016, n. 41/SAA/2016, non erano ancora stati registrati dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente e che da tale inadempimento pubblicitario ne è derivata una erronea valutazione dei fatti;

Verificata l'assenza di profili pregiudizievoli nei confronti del commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere all'annullamento del citato provvedimento;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 41/SAA/2016 del 7 aprile 2016, con il quale la società «Capri Futura - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Capri (NA), è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ed il dott. Vincenzo Sica ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06708

DECRETO 29 luglio 2016.

Modifiche al documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee, che tra l'altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre;

Visto in particolare l'art. 9, paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 347/2013, che prevede che ciascuno Stato membro o autorità competente pubblichi un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015), con cui è stato approvato il documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)»;

Considerato che con EU Pilot 8528/16/ENER la Commissione europea ha formulato dei rilievi circa la non conformità del «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)»;

Visto che i rilievi della Commissione riguardano in particolare la mancata esplicitazione, nel manuale italiano, dei tempi complessivi dei procedimenti di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 347/2013; il diagramma del flusso di lavoro della parte II, ovvero i tempi e ai modi di presentazione del progetto di consultazione pubblica da parte del promotore, il mancato inserimento nei contatti delle associazioni ambientali riconosciute, in qualità di parti interessate; la struttura e il formato specifico dei documenti da presentare alle autorità;

Ritenuto, al fine di garantire la puntuale e piena conformità agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 347/2013, di dover modificare il diagramma di flusso per la procedura di autorizzazione a pagina 13, la parte II e l'allegato I del documento di cui al citato decreto ministeriale 11 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche al documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015).

2. Il Manuale e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto modificano e sostituiscono integralmente il «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015.

3. Per quanto eventualmente non specificato si applica direttamente il regolamento (UE) n. 347/2013.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

ALLEGATO

MANUALE
delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune

(Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

INDICE

1. Introduzione.

Il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (da qui in poi «Regolamento TEN-E») stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre.

Esso individua nove corridoi prioritari strategici e tre aree prioritarie di inetrvento per le infrastrutture energetiche, con una dimensione trans-European/cross-border. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di "*projects of common interest*" (da qui in poi, "PCI"), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree prioritarie.

La prima lista di PCI è stata adottata con Regolamento delegato della Commissione europea (1) e comprende 25 progetti italiani, di cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 nel settore gas ed un progetto per l'area «*smart grids*».

Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l'espletamento delle procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dell'opera, quali: l'introduzione di un limite di tempo generale per le procedure di autorizzazione, un'unica autorità competente nazionale per il coordinamento delle procedure di autorizzazione, un approccio trasparente e aperto alla consultazione del pubblico e delle parti interessate [Art. 9.1], e l'opportunità, per gli Stati membri di valutare la necessità di snellire le procedure per l'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA), e di adottare importanti misure di semplificazione normativa ove necessario [Art. 7.4 e 7.7](2)

(1) http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

(2) Guidance Document "Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)"- Commissione europea 24 luglio 2013.

2. Ambito di applicazione e finalità.

Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per i PCI, si propone l'obiettivo di costituire un'utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI.

Il presente manuale, così come previsto dall'art. 9 paragrafo 1 del nuovo regolamento TEN-E, non è giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso opportune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione applicabile e, in particolare, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ove applicabile, e delle Convenzioni di Aarhus sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ed Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'Allegato VI, punto 3, del Regolamento TEN-E. Qualora necessario, l'autorità nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con le parti interessate provvederà ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esigenze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che potrebbero intanto delinearsi nel quadro giuridico italiano e comunitario.

Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, così come indicato nel Regolamento TEN-E, è importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel contempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove è previsto un chiaro limite temporale per l'adozione finale, la quale viene assunta sulla posizioni prevalentemente espresse da parte delle autorità interessate in merito all'esecuzione del progetto, garantendo contestualmente standard elevati per la protezione dell'ambiente.

Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite alle infrastrutture gas (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed elettricità (si veda in allegato III l'elenco della normativa vigente alla data di adozione del presente manuale).

Coerentemente con l'art. 19 del Regolamento TEN-E la procedura che precede la domanda di autorizzazione, di cui alla parte II, non è obbligatoria per quei PIC per i quali il promotore abbia presentato istanza documentata (ossia il fascicolo di domanda) prima del 16 novembre 2013.

Parte I

Contesto giuridico amministrativo per le procedure di autorizzazione dei progetti di interesse comune

1. Principi e competenze.

È bene ricordare che il Regolamento TEN-E individua specifiche attività in capo all'autorità nazionale competente, alle amministrazioni interessate e ai soggetti promotori. Di seguito sono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno.
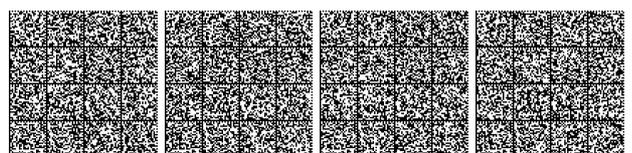
Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche: autorità nazionale competente), in qualità di amministrazione responsabile del procedimento è tenuto a:

predisporre di volta in volta, uno schema dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in consultazione con il promotore del progetto e con le altre autorità. [Art. 10.4 (b)]; (Allegato I)

monitorare il rispetto dei limiti di tempo. [Art. 8.3 (c)];

ridefinire i singoli limiti di tempo, quando i termini inizialmente fissati non vengono soddisfatti. [Art. 8.3];

modificare o approvare il progetto di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto. [Art. 9.3];

presentare una relazione annuale al rispettivo gruppo sullo stato di avanzamento o ritardi nell'attuazione del PCI per quanto riguarda i processi di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 5.6];

preparare programmi congiunti con le altre Amministrazioni e predisporre un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle singole autorizzazioni. [Art. 10.4 (b)]. (Allegato II: cronoprogramma procedimento da approvare in sede di Conferenza di Servizi preliminare).

Da parte loro, gli enti e le autorità, a vario titolo interessati, sono tenuti a collaborare con l'autorità nazionale competente, in tutte le fasi del procedimento, in particolare:

in sede di riconoscimento della notifica del progetto, al fine di stabilire la data di decorrenza dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 10.1 (a)];

nella fissazione dei termini per il rilascio delle singole determinazioni. [Art. 10.4 (b)];

mantenere una costante informativa nel caso in cui i termini stabiliti per la singola decisione di competenza non vengano rispettati e fornirne le dovute motivazioni. [Art. 8.3 (c)].

Infine, i soggetti promotori dei PCI sono tenuti a:

elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono riportati studi di fattibilità e progettazione, approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata, realizzazione e messa in esercizio. [Art. 5.1];

fornire una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-domanda. [Art. 10.1 (a)];

redigere e presentare un progetto di partecipazione del pubblico all'autorità nazionale competente. [Art. 9.3];

rispettare i principi che sottendono alla partecipazione del pubblico al processo e mettere in campo tutte le azioni necessarie. [Allegato VI (3)];

assicurare la completezza e l'adeguata qualità tecnica della documentazione allegata alla domanda, avendo cura che tutte le informazioni necessarie siano rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti per garantire il rispetto dei termini fissati. [Art. 10.5];

predisporre e aggiornare, con regolarità, un sito web dedicato al progetto ovvero un'area dedicata sul sito internet del promotore . [Art. 9.7];

cooperare pienamente con l'autorità nazionale competente per il rispetto del programma dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni. [Art. 10.5];

presentare una relazione annuale per il progetto all'autorità nazionale competente. [Art. 5.4].

2. Autorità nazionale competente e procedimento di autorizzazione unica.

Le norme nazionali vigenti in materia di energia individuano il Ministero dello sviluppo economico (MISE) quale autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche, e pertanto responsabile unico del procedimento amministrativo, da svolgersi nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina nazionale in materia di procedimenti amministrativi (legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del nuovo Regolamento TEN-E, il MISE in qualità di autorità nazionale competente, è responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i PIC.

Con riferimento alle «infrastrutture» energetiche il procedimento amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del «sistema coordinato», di cui alla lettera *b)*, paragrafo 3 dell'art. 8 del Regolamento TEN-E.

Nell'ambito di tale sistema, la decisione globale comprende le diverse decisioni, ovvero pareri, nulla osta, permessi, legalmente vincolanti emesse dalle diverse autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo, coordinate dall' autorità nazionale competente che rilascia l'autorizzazione.

L'evoluzione normativa del settore energetico susseguitasi negli anni, anche in ragione del recepimento della normativa comunitaria e della necessità di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture del sistema Paese, ha portato all'introduzione della c.d. autorizzazione unica, volta a coordinare i diversi *iter* procedurali incardinati presso le singole amministrazioni, nei diversi settori di competenza, che vengono pertanto coinvolte in un'unica procedura gestita dall'amministrazione nazionale competente (MISE). Tale procedura comprende e sostituisce, tutte le autorizzazioni e i consensi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della «conferenza di servizi». Tale procedura comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e i consensi, ivi compresi quelli di carattere ambientale VIA/VINCA, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della «conferenza di servizi», disciplinata dagli articoli 14 e ss della legge n. 241/1990.

La conferenza di servizi viene indetta dal Ministero dello sviluppo economico, e risponde, da un lato, all'esigenza di evitare la dispersione delle funzioni amministrative, dall'altro, all'esigenza di individuare un modulo procedimentale efficiente, destinato ad operare in un unico contesto, in cui la decisione finale costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione dove si esprimono, in posizione tendenzialmente paritaria, più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un interesse pubblico coinvolto nel procedimento che l'amministrazione responsabile è tenuta a valutare al fine del corretto bilanciamento tra gli interessi stessi.

A fronte di questa duplice funzione, la conferenza di servizi oltre che strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, si configura soprattutto come la «sede ideale» per la valutazione contestuale di molteplici interessi.

L'autorizzazione unica per quanto riguarda le infrastrutture energetiche è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o le regioni interessate, come previsto dalla Costituzione italiana per le materie in cui vi è competenza concorrente di Stato e regioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, e comprende, ove previsto, la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variazione degli strumenti urbanistici.

Il Ministero dello sviluppo economico è la sola autorità responsabile del procedimento che conduce all'emissione della decisione finale con riguardo all'autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura energetica riconosciuta come PIC e, in quanto tale, rappresenta il punto unico di contatto per il proponente del progetto. In questo ruolo, il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità che coordina e predispone la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al progetto che si rendono necessarie ai fini del corretto svolgimento delle diverse fasi del procedimento, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, come previste dall'art. 10 del Regolamento TEN-E.

Un diagramma di flusso per la procedura di autorizzazione è di seguito riportato:
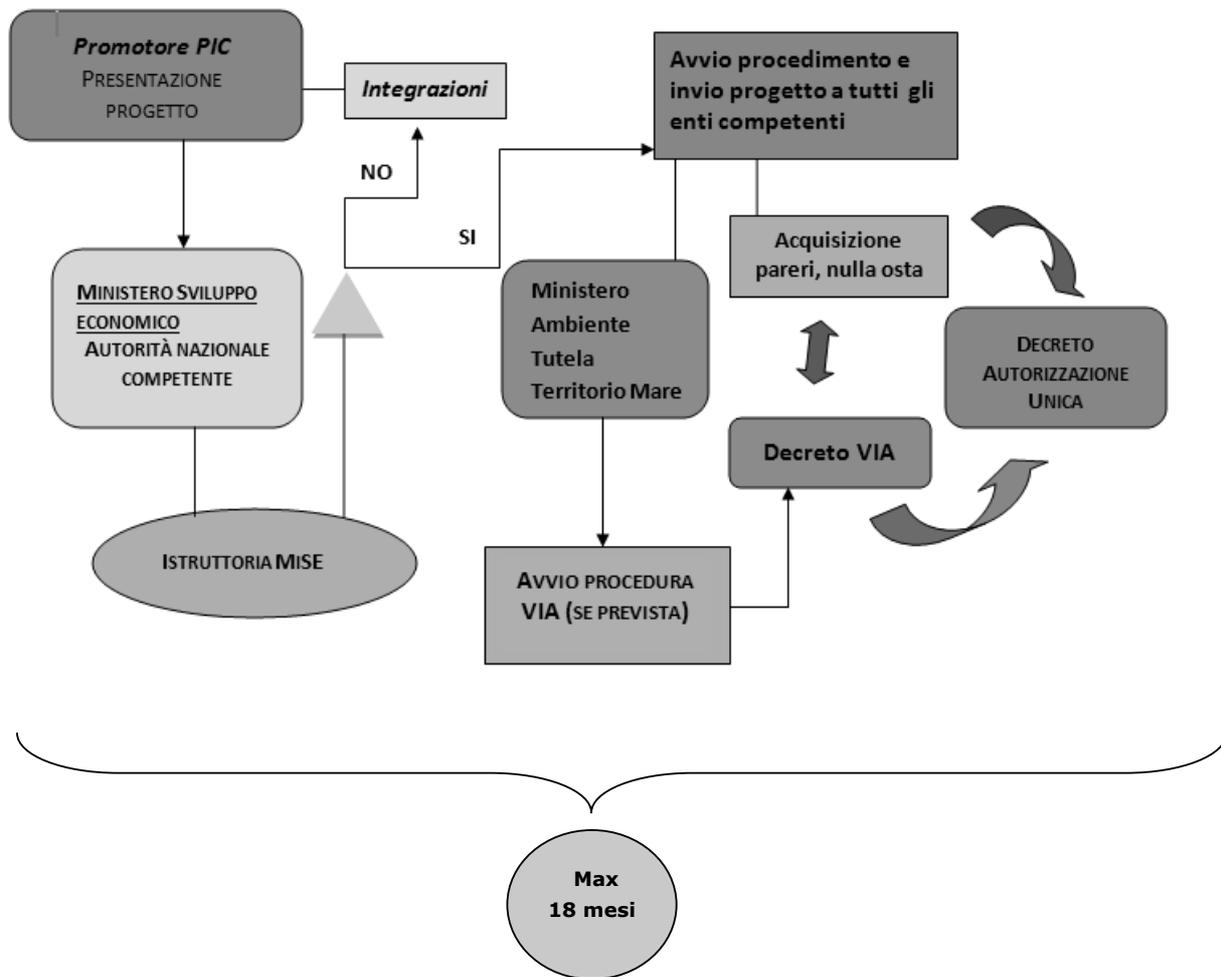
3. Modalità, tempi di svolgimento e conclusione del procedimento unico.

La normativa nazionale di riferimento (legge n. 241/1990 e s.m.i.) in materia di procedimento amministrativo ben si presta alle previsioni di cui all'art. 8 del Regolamento TEN-E in ordine all'organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e al ruolo dell'autorità nazionale competente al fine dell'adozione di provvedimenti per gestire i casi di dissenso da parte delle amministrazioni interessate e facilitare così l'emissione della decisione globale entro termini ben definiti.

La citata legge, prevede (art. 14 e ss.) l'utilizzo della Conferenza dei Servizi per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indetta dall'autorità nazionale competente per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento ai tempi si ricorda che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente non può comunque essere superiore a centottanta giorni e il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'infrastruttura in conformità al progetto approvato.

Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di centottanta giorni resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente (MATTM) si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

L'ordinamento giuridico interno inoltre, garantisce anche strumenti in capo all'autorità nazionale competente per la gestione e il superamento del dissenso. Infatti, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nel corso del procedimento e deve essere congruamente motivato, non di meno può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Inoltre, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, è rimessa dall'autorità nazionale competente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione.

Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
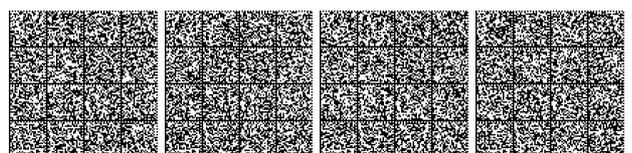
Infine l'ordinamento interno prevede adeguati strumenti in capo all'autorità nazionale competente per il superamento dell'inerzia delle amministrazioni che partecipano al procedimento e che determinano il ritardo della decisione finale, infatti ai sensi della legge n. 239/2004, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni e le materie di propria competenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.

4. Riferimenti normativi per tipologia di opera.

Di seguito sono descritti i principali riferimenti normativi per le tipologie di opere, che riguardano i corridoi di interesse dell'Italia, riportati in allegato III.

Elettrodotti.

Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti appartenenti alla rete nazionale di trasmissione elettrica, il conferimento al Ministero dello sviluppo economico della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, è stabilito dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.

Gasdotti.

La normativa di riferimento per quanto concerne i gasdotti appartenenti alla rete nazionale di gasdotti è costituita dall'art. 52-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto-legge del 27 dicembre 2004 n. 330, in combinato disposto con l'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164.

Terminali di rigassificazione.

Per quanto concerne i terminali di rigassificazione si rinvia all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in combinato disposto con l'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164.

Stoccaggi gas naturale.

Con riferimento, invece all'esercizio dell'attività di stoccaggio di gas naturale, il conferimento al Ministero dello sviluppo economico della competenza al rilascio delle relative concessioni, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, è stabilita dall'art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Infine, è opportuno precisare che per le infrastrutture energetiche da realizzare sul territorio di regioni o provincie autonome, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'uso del modello procedimentale unico sopra descritto, potrebbe in alcuni casi coincidere con la regione o provincia stessa, ove fosse così previsto dallo Statuto regionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano, una regione o una provincia a statuto speciale è un territorio che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. In Italia sono regioni autonome la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia a cui si aggiungono le due province autonome di Trento e Bolzano; tutte sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale. Nell'ambito del quadro costituzionale esse godono di autonomia legislativa.

Tra quelle elencate, solo alcune hanno competenza al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche e costituiscono il punto unico di contatto per il proponente del progetto, in particolare(3):

a) per gli elettrodotti, della capacità inferiore o uguale a 150 kV sono competenti la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione che per le infrastrutture di connessione con l'estero;

b) per le infrastrutture gas sono autorità competenti la Regione Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.

(3) in Allegato III, accanto alla normativa statale, anche quella regionale.

Qualora opere appartenenti a tale categoria dovessero rientrare nell'elenco dei progetti di interesse comune, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascuna singola opera interessata, provvederà ad informare prontamente il proponente e la Commissione europea circa l'autorità pubblica che svolgerà le funzioni assegnate all'autorità competente, e che rappresenterà altresì il punto unico di contatto ai fini dello svolgimento delle procedure di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.2 del Regolamento TEN-E.

5. Le procedure di valutazione ambientale.

Le procedure di valutazione ambientale si inseriscono nell'ambito del procedimento autorizzativo dei PCI in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché la partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.

Le procedure di valutazione ambientale identificate e descritte nel presente paragrafo in quanto aventi possibili relazioni con l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei PCI, fanno riferimento alla normativa nazionale vigente alla data di predisposizione del presente manuale. Sulla base degli orientamenti forniti dalle Linee Guida della Commissione europea, le modalità procedurali potranno essere successivamente modificate in base alle misure legislative volte a snellire le procedure di valutazione ambientale che saranno adottate ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento TEN-E.

La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche riconducibili ai PCI è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ai sensi della direttiva 2011/92/UE (direttiva *VIA)* essa è obbligatoria per tutte le tipologie di PCI che ricadono nell'Allegato I della suddetta direttiva VIA mentre per le tipologie di PCI ricadenti nell'Allegato II è previsto l'assoggettamento a procedura di screening. L'obiettivo della VIA è quello di valutare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, la significatività degli impatti ambientali potenzialmente connessi alla realizzazione di progetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale procedura rappresenta pertanto parte integrante del processo autorizzativo unico, come precedentemente descritto; in qualità di endo-procedimento, esso è svolto da parte della competente autorità ambientale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - MATTM, in sede statale) e si conclude con un provvedimento di VIA, autonomo e legalmente vincolante, che viene acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi e coordinato nell'ambito dell'autorizzazione unica rilasciata dall'autorità nazionale competente (MISE).

Altre tipologie di valutazioni ambientali previste dalle normative comunitarie e nazionali, possono risultare rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PCI o in specifiche circostanze:

la Valutazione di Incidenza – VINCA (direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC), obbligatoria nei casi in cui la realizzazione dei PCI, indipendentemente dalla tipologia di opera, possa incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone speciali di conservazione, Zone di protezione speciale, Siti di importanza comunitaria). La VINCA, finalizzata ad individuare e valutare gli effetti che un piano, programma o progetto può avere sui siti della Rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, è disciplinata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i.; essa è compresa nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA secondo le modalità di integrazione procedurale disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (direttiva 2010/75/UE), obbligatoria per specifiche tipologie di PCI che comprendono infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO_2 ed a terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (es. impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 *MW)*. L'AIA, finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività industriali, è disciplinata dal Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; essa è compresa nell'ambito della procedura di VIA secondo le modalità di coordinamento procedurale disciplinate dall'art. 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttive 96/82/CE e 2012/18/UE, dal 1° giugno 2015) obbligatorie per specifiche tipologie di PCI (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti
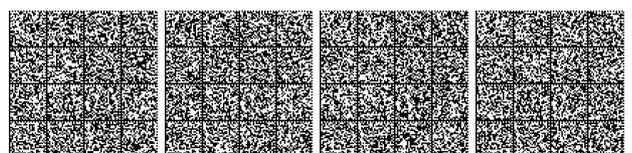
petroliferi, CO_2) e comunque in tutti i casi in cui il PCI includa impianti/infrastrutture che detengono quantità di sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell'Allegato I della direttiva 96/82/CE (2012/18/UE, dal 1° giugno 2015)). Le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sono disciplinate dal decreto legislativo n. 334/1999 e s.m.i. e l'autorità competente è il Comitato Tecnico Regionale (CTR).

Ulteriori informazioni e strumenti operativi di carattere procedurale e tecnico sono disponibili per i promotori del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali. A seconda della tipologia progettuale, delle specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali o del contesto localizzativo del PCI possono essere necessarie diverse autorizzazioni ambientali a carattere settoriale, di competenza di diverse autorità ambientali; un elenco indicativo, ma non esaustivo delle autorizzazioni ambientali è fornito nell'ambito della Sezione dedicata alla modulistica del portale delle Valutazioni ambientali.

(http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica)

Parte II

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1. Consultazione pubblica.

Nel quadro generale del nuovo regolamento TEN-E assumono particolare rilievo il principio di trasparenza e le modalità di partecipazione del pubblico.

L'attività di consultazione pubblica si pone, in tale contesto, il principale obiettivo di individuare, nella fase di pre-applicazione, che precede l'avvio del procedimento della fase di autorizzazione di cui alla parte I del presente manuale, le soluzioni tecniche ottimali oltre che promuovere l'accettabilità sociale da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture PCI.

La consultazione dovrà essere avviata nella fase iniziale dell'*iter* previsto per la realizzazione dell'infrastruttura PCI, con una durata massima di 24 mesi così come previsto dall'art. 10.1 (a) del nuovo regolamento TEN-E.

2. Presentazione del progetto di consultazione.

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10 del nuovo Regolamento TEN-E si compone di due procedure: (a) la procedura di pre-applicazione e (b) la procedura legale di rilascio dell'autorizzazione(4).

Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente, anche a nome delle altre autorità interessate, accetta la notifica o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la respinge in forma scritta. In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, così come previsto dalla lettera (a) [art. 10.1].

I termini della procedura di pre-applicazione iniziano a decorrere dall'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente ai sensi della lettera (a) [art. 10.1].

Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, lettera *a)*, elabora e presenta un progetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente [ai sensi dell'art. 9.3 (a)].

Qualora il soggetto proponente abbia avviato una consultazione volontaria sul progetto con gli enti territoriali interessati prima della pubblicazione del presente manuale, ha facoltà di presentare direttamente i risultati della consultazione svolta che saranno valutati dall'autorità nazionale competente ai fini dell'approvazione.

L'autorità competente accetta qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubblica avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti di cui al Regolamento TEN-E.

3. La procedura di pre-applicazione.

La procedura di pre-applicazione [art. 10.1 (a)] riguarda il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, che precede la fase di avvio del procedimento di autorizzazione. [art. 10.1 (b)].

Una volta approvato il progetto di consultazione da parte dell'autorità nazionale competente [art. 9.3] il promotore del progetto, dandone contestualmente comunicazione alla stessa autorità, avvia la fase di pre-applicazione ovvero di consultazione pubblica, avendo cura di:

avviare un'adeguata attività di comunicazione e informazione attraverso la pubblicazione e la diffusione di una proposta di progetto, con indicazione, chiara e circostanziata, degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell'intervento, ovvero la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali interventi correlati al disagio ambientale, territoriale, occupazionale e sociale;

garantire l'effettiva possibilità di partecipazione alle fasi iniziali del progetto informando le parti interessate relativamente alla localizzazione dell'intervento e alle scelte tecnologiche intraprese, ricevendo e valutando osservazioni e pareri prima dell'avvio procedura di autorizzazione di cui all'art. 10.1 (b);

svolgere un'adeguata campagna informativa, mediante pubblici avvisi o altri mezzi adeguati di libero accesso al pubblico.

In ogni caso, la procedura in questione dovrà comprendere la preparazione di uno studio di fattibilità e, se del caso, di eventuali relazioni ambientali.

Inoltre, il promotore, qualora lo ritenesse utile, avrà la facoltà, nella fase di «pre-applicazione», di avviare la procedura di VIA.

In particolare, in tale fase preliminare potrà essere avviata e conclusa la fase di «*scoping*» in cui vengono definiti i contenuti dello studio di impatto ambientale, così come prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nonché avviata la predisposizione di tutti gli studi ambientali pertinenti le autorizzazioni a carattere settoriale per tipologia di progetto, le specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali e il contesto localizzativo.

4. Contenuti minimi del progetto per la partecipazione e consultazione.

Il promotore del progetto è tenuto a redigere un progetto per la partecipazione e consultazione del pubblico che contenga gli elementi e le indicazioni di seguito riportati.

Il progetto in primo luogo dovrà prevedere un opuscolo informativo di 15 pagine che rappresenti, in maniera chiara e concisa, lo scopo, il calendario preliminare delle consultazioni e delle varie fasi del processo, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione.

L'opuscolo informativo conterrà altresì un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza della Commissione europea [art. 18] e le informazioni sulle procedure di cui al presente manuale, in particolare:

(c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;

(d) la descrizione del flusso di lavoro e delle attività per ogni fase del procedimento, una sintesi del processo decisionale e un calendario indicativo contenente la tempistica prevista per l'intero processo;

(e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di autorizzazione.

In ogni caso dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

descrizione generale del progetto proposto, inizialmente in linguaggio non specialistico, nonché delle alternative eventualmente considerate;

motivazioni sulla necessità dell'opera, nel contesto nazionale e trasfrontaliero;

indicazione di eventuali piani/programmi di cui fa parte il progetto proposto, con indicazione di eventuali procedure di VAS concluse o in corso, su tali piani/programmi.

(4) Procedimento di autorizzazione unica descritto nella parte I al paragrafo 1.
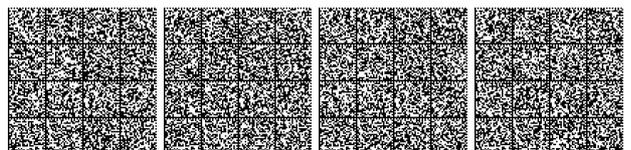
l'assoggettabilità o meno del progetto alla procedura VIA e/o altre procedure di carattere ambientale;

le questioni transfrontaliere relativamente alle ricadute del progetto su uno o più Stati membri;

indicazione di eventuali programmi e/o piani di cui fa parte il progetto con indicazione di eventuali VAS su tali piani.

termini e modalità per la trasmissione delle osservazioni o dei quesiti con riferimento alle informazioni e ai documenti pubblicati durante il l'intero periodo di consultazione;

l'indicazione dei tempi, dei modi e dei luoghi, con cui le relative informazioni saranno messe a disposizione;

i dettagli sulle modalità di partecipazione del pubblico, anche attraverso un calendario degli eventi di incontro e confronto con istituzioni associazioni e cittadini.

Tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale dovranno essere disponibili al pubblico e dovranno essere aggiornate con scadenze adeguate per le varie fasi sopra indicate, inoltre sarà necessaria una particolare attenzione circa la congruità del tempo concesso al pubblico interessato per essere informato e partecipare efficacemente al processo di consultazione tematica, in merito al progetto.

5. Sito internet/ pubblicazione internet.

Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e descrittive del sito internet del progetto dove saranno messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:

a) l'opuscolo informativo di cui al paragrafo precedente;

b) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;

c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i tempi previsti per queste ultime;

d) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;

e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

6. Indicazioni generali a supporto dei processi di partecipazione.

La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in tema di infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e socio-economici è necessaria per dirimere i conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere ai vari livelli e per diverse ragioni in fase di realizzazione di un PCI. È opportuno pertanto che la gestione dei processi di partecipazione venga fondata sul dialogo strutturato con gli attori locali, siano essi istituzionali e/o della società civile, attraverso la creazione di sedi opportune al dibattito e all'applicazione di processi dove il confronto e la condivisione di informazioni sono gestiti e orientati verso una decisione finale maggiormente condivisa, garantendo allo stesso tempo trasparenza e legittimità alle decisioni stesse.

Al fine di garantire la partecipazione al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, devono essere vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

qualora necessario le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate;

ogni consultazione pubblica dovrà riguardare tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, tuttavia un unico tema relativo a un particolare aspetto, in termini di sensibilità e criticità riguardo all'inserimento dell'opera sul territorio, potrà essere trattato in un'unica consultazione pubblica; una singola tipologia di consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica saranno indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

le osservazioni e le obiezioni saranno ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine calendarizzato.

Gli incontri per la consultazione pubblica dovranno garantire una informazione diffusa e completa del progetto ai cittadini anche sotto gli aspetti tecnici-tematici, con livelli di approfondimento a seconda del grado di dettaglio del progetto e delle valutazioni di opportunità da parte del promotore. Le scelte sull'opportunità o meno di recepimento delle osservazioni e proposte partecipative dovranno essere motivate dal promotore del progetto e riportate nel report conclusivo nella relazione conclusiva della procedura di pre-applicazione che chiude la fase di consultazione pubblica.

7. Approvazione dei risultati del progetto di consultazione.

Entro 24 mesi dall'inizio della consultazione pubblica, il promotore del progetto notifica all'autorità competente i risultati della consultazione corredati dal progetto preliminare per il rilascio.

I risultati di cui sopra sono debitamente presi in considerazione nella fase di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Il fascicolo di domanda oltre a contenere i risultati della consultazione dovrà essere corredato dagli elaborati del progetto preliminare per il rilascio dell'autorizzazione, indicati nell'Allegato I.

L'autorità nazionale competente, attraverso lo strumento della conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990(5), approva o, se ritiene che i risultati della consultazione non siano abbastanza maturi per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica con diniego motivato.

In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. L'approvazione dei risultati della consultazione da parte della conferenza di servizi preliminare segna l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata è considerata come la data di avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

In caso di valutazione positiva del progetto di consultazione svolto, in sede di conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, l'autorità nazionale competente elabora e approva il programma dettagliato, di cui all'Allegato II, per il processo di rilascio delle autorizzazioni, da considerarsi parte integrante e sostanziale del procedimento.

Il programma sarà definito in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, nelle modalità stabilite dall'Allegato VI (2) del Regolamento TEN-E, in particolare saranno approvati i seguenti elementi, già inseriti nell'opuscolo informativo(6):

a) le decisioni e i pareri da ottenere;

b) le autorità, le parti interessate e il pubblico che potrebbero essere interessati;

c) le singole fasi della procedura e la loro durata;

d) le principali tempistiche da rispettare e le scadenze in vista della decisione finale da adottare;

e) le risorse previste dalle autorità e le eventuali necessità di risorse aggiuntive.

Un diagramma di flusso per la procedura di pre-candidatura è di seguito riportato:

(5) Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.

(6) Se del caso modificati e aggiornati in sede di conferenza di servizi preliminare.

Promotore PCI notifica progetto con relazione dettagliata
Riconoscimento notifica e avvio procedura di pre-applicazione consultazione
Promotore PCI entro 3 mesi presentazione progetto consultazione
Approvazione progetto consultazione o richiesta integrazioni
Respingimento notifica
ISTRUTTORIA MISE
Realizzazione consultazione pubblica
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
Max 2 anni
Promotore PCI Presenta risultati consultazione
Convocazione CdS preliminare
Diniego motivato art. 10.1 (a)
Avvio procedimento art. 10.1 (b)

8. Contatti.

Autorità nazionale competente: Ministero dello sviluppo economico

Elettrodotti

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Dr.ssa Marilena Barbaro - Tel. (+39) 06/47052115 - Fax (+39) 06/47887757

E-mail marilena.barbaro@mise.gov.it

Gasdotti - Terminali di rigassificazione

Direzione generale sicurezza approvvigionamenti e infrastrutture energetiche - Divisione V – Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale

Ing. Liliana Panei - Tel. (+39) 06/47052805 - Fax (+39) 06/47052036

E-mail liliana.panei@mise.gov.it

Stoccaggi gas naturale

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione V - UNMIG, CIRM, Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio sotterraneo di gas naturale e C02

Ing. Liliana Panei - Tel. (+39) 06/488 5084 – 4705 2794 - Fax (+39) 06 4824 723 – 06 4788 78

E-mail liliana.panei@mise.gov.it

Autorità ambientale: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Divisione II Sistemi di valutazione ambientale - Coordinatore Ing. Antonio Venditti - Tel. 06/5722 5927 - Fax 06/5722 5994

E-mail: dva-II@minambiente.it

Modulistica: http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica

Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale - Dott. Giuseppe Lo Presti - Tel. 06/5722 5003 - 5050 - Fax 06/5722 5068

E-mail: dva-IV@minambiente.it

Indirizzo Pec: aia@pec.minambiente.it

Indirizzo Pec: ris@pec.minambiente.it

Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute

http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute#sthash.ml3nvZ3e.dpuf

Regioni e province autonome

Regione Sicilia - Dipartimento dell'energia - Servizio 3° - Autorizzazioni e concessioni - Responsabile Tinnirello Alberto - Tel. 091 7661787 / 320 1898950 - alberto.tinnirello@regione.sicilia.it

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia - Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche - Ufficio gestione risorse energetiche - Via Gilli, 4 - 38121 Trento

http://www.energia.provincia.tn.it/sezione_autorizzazioni/esercizio_linee_elettriche/pagina3.html

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige - Dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia - Direttore di dipartimento - dott. Florian Zerzer - Tel. +39 0471417710 - Fax +39 0471 417719 - florian.zerzer@provincia.bz.it - Sito Web: http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/ambiente-energia/

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Direttore Roberto Giovanetti - Tel. 040 3774512 - Fax 040 3774513 - e-mailambiente@regione.fvg.it - posta certificataambiente@certregione.fvg.it
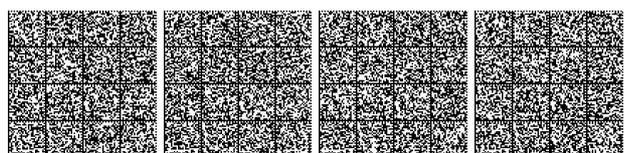
ALLEGATO *I*

MANUALE

delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

QUADRO ITER PROCEDIMENTALE	***Norma di riferimento***

DENOMINAZIONE OPERA PCI		**REFERENTE CONSULTAZIONE**	**REFERENTE PROGETTAZIONE**	**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
TERRITORIO INTERESSATO (COMUNI)				
TIPOLOGIA:		**POTENZA/CAPACITÀ**		
	PRESENTAZIONE DOMANDA			

ELENCO “INDICATIVO” ELABORATI GASDOTTI**	**COD**	**COPIE**	**NOTE**
Relazione tecnico - descrittiva			
Schema rete			
Planimetria scala 1:10.000 con riportata la delimitazione e la tipologia degli strumenti urbanistici vigenti (Dis. LB-D-83600 - rev. 0)			
Fasce tipo			

- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar (area di passaggio < fascia di servitù);			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar con area di passaggio ridotta;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo con metanodotto DN 150			
in esercizio;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo (10 m) con metanodotto			
DN 200/150 in esercizio;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo (5 m) con metanodotto			
*SIA – Studio di impatto Ambientale http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica			
Sintesi non Tecnica			
Elaborati grafici SIA			

ELENCO INDICATIVCO ELABORATI ELETTRODOTTI**	**COD**	**COPIE**	**NOTE**
Relazione tecnico - descrittiva			
PTO _ Piano Tecnico delle Opere			
□ elenco opere attraversate			
Disposizione generale impianti			
Sezione trasversale			

Schema unifilare			
Elaborati di fabbricati o opere civili			
Opere connesse			
Relazione di inquadramento geologico			
Relazione Antincendio			
Relazione campi elettromagnetici			
- DPA – Distanze di Prima Approssimazione;			
Relazione Terre e rocce da scavo			
*SIA – Studio di impatto Ambientale http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica			
Sintesi non Tecnica			
Elaborati grafici SIA			

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ATTESTAZIONI	COD	COPIE	NOTE

*** Per opere soggette a VIA ** Gli elaborati devono essere trasmessi in formato cartaceo ed elettronico in pdf**

ALLEGATO *II*

MANUALE

delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

Procedimento ***cod.***						**PUBBLICAZIONI**		
AVVIO PROCEDURA VIA/VI/SCREENING/SIN:								
PROCEDURA ESPROPRIO/ASSERVIMENTO								
TSO/project promoter	***ISTANZA RICEVUTA IL***	**Elaborati del Progetto consegnato:** **inserire elaborati di cui all'allegato I**	***REFERENTE*** ***Concetto di partecipazione*** *Nome* *Email* *telefono*	***REFERENTE*** ***progettazione*** *Nome* *Email* *telefono*				

Autorità Competente/PA/Enti interessati	*REFERENTE PA*	*RISCONTRI/PARERI NECESSARI*	*ADEMPIMENTI/MODIFICHE (adempimenti amministrativi o modifiche da apportare alla progettazione)*	*TERMINE EMISSIONE PARERE Data/GG*	*ESITO*	*PRESCRIZIONI (da tenere in considerazione in progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera)*
MISE **RUP- responsabile unico del procedimento**						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE **Dipartimento per le Infrastrutture** **D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali**						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE **Dipartimento per le Infrastrutture** **D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche**						
MINISTERO del Lavoro della SALUTE e delle Politiche Sociali **D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II**						
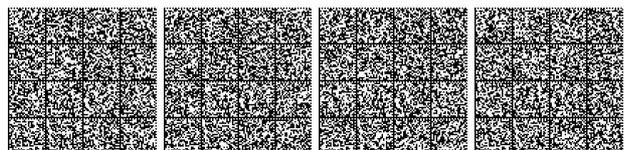
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Direzione per la Protezione della Natura e del Mare/Divisione VI						
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO D. G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche / Div. VIII – Bonifiche e Risanamenti						
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali						
MINISTERO DELLA DIFESA D.G. Lavori e Demanio (GENIODIFE) II Reparto - 6° Div						
MINISTERO DELLA DIFESA Comando 1° Regione Aerea						
MINISTERO DELLA DIFESA						
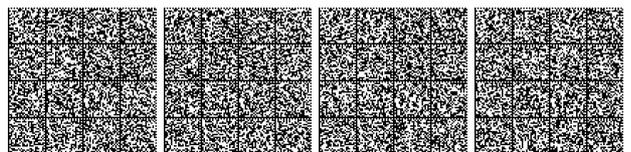
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo …..						
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare per il Territorio dell'Esercito Regionale Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div..III						
Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per i Porti/Div. 4						
Al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI D.G…..						
REGIONE/I Presidenza						
REGIONE/I Energia (Referente Intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239)						
PROVINCIA/E DI Presidenza						

ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti						
MINISTERO DELL'INTERNO Comando provinciale Vigili del Fuoco di						

*inserire tutti i comuni territorialmente interessati

** inserire tutti i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, interessati dal progetto.

Timing	**Attività** **(in questa tabella vengono riportati dal RuP tutti i pareri/nulla osta indispensabili ai fini dell'AU e l'impegno al rilascio da parte delle singole PA, una volta ricevuto, se del caso, quanto riportato nella colonna "Adempimenti/modifiche", la tabella è approvata in CdS preliminare ed è parte integrante del procedimento)**	**Responsabile PA**	**Scadenza**

ALLEGATO *III*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale.

Legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».

Legge 23 agosto 2004 n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

Decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica», convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità».

Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (art. 46. Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

Legge 23 luglio 2009 n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale».

Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»

Decreto legislativo 23 aprile 2002 n. 110 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi».

Normativa regionale - provinciale.

Legge regionale 11 ottobre 2012 n. 19 «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti» (Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia).

Legge provinciale 13 luglio 1995 n. 7 «Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt» (Provincia autonoma di Trento).

Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 140 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche» (Regione autonoma della Sicilia).

16A06710

DECRETO 19 agosto 2016.

Scioglimento della «Consulenti legali società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Consulenti Legali Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 09960011006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Daranghi, nato ad Alatri (FR) il 26 settembre 1985 (codice fiscale DRNNDR85P26A-l23E), e ivi domiciliato in via Valle Santa Maria n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06705

DECRETO 19 agosto 2016.

Scioglimento della «Anna 80 società cooperativa edilizia a .r.l.», in Ciampino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Anna 80 Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Ciampino (RM) (codice fiscale n. 03811050586), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Di Ciommo, nato a Venosa (PZ) il 30 maggio 1975 (codice fiscale DCMFWC75E-30L738J), domiciliato in Roma, via Tacito n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
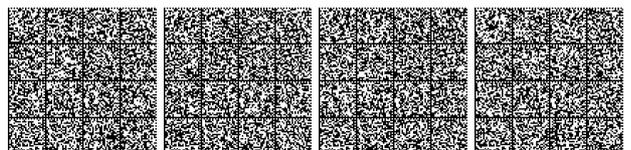
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06706

DECRETO 19 agosto 2016.

Scioglimento della «Rosemary Residence società cooperativa», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria è avvenuta tramite raccomandata alla sede legale della cooperativa, tornata indietro con la dicitura «compiuta giacenza» e che non si evince alcun indirizzo pec da visura camerale aggiornata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente "Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile", pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rosemary Residence Società cooperativa» con sede in Aversa (CE) (codice fiscale n. 01048320616), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Di Dona, nato a Aversa (CE) il 22 luglio 1970 (codice fiscale DDNNCL70L22A512C), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via Nunziale S. Antonio n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06707

DECRETO 19 agosto 2016.

Scioglimento della «Cooperativa Pricar Trasporti a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate da professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Pricar Trasporti a r.l.» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 03572490237), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alfredo Pivato, nato a Salvador Bahia (Brasile) il 27 gennaio 1983, (codice fiscale PVTLRD83A27Z602R) domiciliato in Montebelluna (TV), Viale della Vittoria n. 12/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO 8 settembre 2016.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ed in particolare l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria e l'art. 11, comma 3 lettera *c)*, relativo alla composizione del senato accademico che prevede, tra gli altri, la partecipazione della componente dei direttori di dipartimento;

Vista la delibera del senato accademico del 27 aprile 2015, con la quale è stata proposta al consiglio di amministrazione la soppressione del Dipartimento di scienze dei beni culturali in applicazione dell'art. 16, comma 3 del «Regolamento generale di Ateneo» ed in considerazione della carenza del previsto requisito dimensionale di cui all'art. 16, comma 1, del predetto Regolamento;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2015 che ha disposto la soppressione dei Dipartimento DISBEC a far data dal 1° novembre 2015;

Ritenuto necessario adeguare il testo dell'art. 11, comma 3 lettera *c)* dello Statuto di Ateneo, riducendo il numero dei direttori di dipartimento;

Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 2016 con la quale è stata disposta la modifica del comma 3 dell'art. 11 dello Statuto;

Vista la nota prot. n. 9838 del 28 giugno 2016 con la quale si è provveduto a trasmettere al MIUR il testo delle predette modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimità e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca prot. n. 11105 del 22 luglio 2016;

Vista la delibera del senato accademico del 6 settembre 2016 con la quale è stata disposta la modifica dell'art. 11, comma 3, dello Statuto come segue:

«Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è formato da ventuno componenti:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento generale di Ateneo;

d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti».

e la modifica dell'art. 39, comma 1, come segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera *s)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta degli studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili»;

Vista la nota prot. n. 12796 del 6 settembre 2016 con la quale si è provveduto a trasmettere al MIUR l'esito della deliberazione del senato accademico in ordine alle predette modifiche allo Statuto di Ateneo, alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero stesso;

Visto il nulla-osta pervenuto dal MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - con nota prot. n. 11126 del 7 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto di Ateneo è modificato all'art. 11, comma 3, come segue:

«Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è formato da ventuno componenti:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento generale di Ateneo;

d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti»;

e all'art. 39, comma 1, come segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera *s)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta degli studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili».

Art. 2.

Lo Statuto di Ateneo, così come modificato ai sensi dell'art. 1, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed è pubblicato, altresì, sul sito di Ateneo (Normativa - Statuto).

Viterbo, 8 settembre 2016

Il rettore: RUGGIERI

16A06739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A IP n. 664 del 7 aprile 2016 concernente l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan».

Nell'estratto della determina V&A IP n. 664 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 105 del 6 maggio 2016, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN,

ove è scritto: «BUSCOPAN, coated tablet 10 mg/tab 40 tabs (blister 2×20 tabs) dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10 settembre 2009»,

leggasi: «BUSCOPAN, coated tablet 10 mg/tab 40 tabs (blister 2×20 tabs) dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009».

In tal senso è modificata anche la determinazione V&A IP n. 664 del 7 aprile 2016.

16A06698

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provenal»

Estratto determina V&A/ n. 1288 del 29 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Antrivex S.r.l. (codice fiscale 03688310402) con sede legale e domicilio fiscale in via Vellani Marchi n. 50 - 41124 Modena.

Medicinale: PROVENAL.

Confezione A.I.C. n. 023707108 - «250 ULS capsule molli» 50 capsule, alla società: Konpharma S.r.l. (codice fiscale 08578171004), con sede legale e domicilio fiscale in via Della Valle Pietro n. 1 - 00193 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06699

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Disipal»

Estratto determina V&A/ n. 1283 del 29 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astellas Pharma S.p.a. (codice fiscale 04754860155), con sede legale e domicilio fiscale in via Del Bosco Rinnovato n. 6-U7 - 20090 Assago (Milano).

Medicinale: DISIPAL.

Confezione A.I.C. n. 013013026 - «50 mg compresse rivestite» 50 compresse, alla società: Ecupharma S.r.l. (codice fiscale 10863670153), con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini n. 20 - 20123 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06700

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setac»

Estratto determina V&A/ n. 1332 del 2 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cipros S.r.l. (codice fiscale 06142150488), con sede legale e domicilio fiscale in via Porta Rossa n. 12 - 50123 Firenze.

Medicinale: SETAC.

Confezione A.I.C. n. 037824024 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister, alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06701

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Forotan»

Estratto determina V&A/ n. 1333 del 2 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479), con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: FOROTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036218016 - «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 erogatore;

A.I.C. n. 036218028 - «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + 1 erogatore,

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06702

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimobrain»

Estratto determina V&A/ n. 1334 del 2 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479), con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: NIMOBRAIN.

Confezione: A.I.C. n. 037512011 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml, alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06703

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surripo»

Estratto determina V&A/ n. 1335 del 2 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479), con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: SURRIPO.

Confezioni:

A.I.C. n. 041284011 - «1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 041284023 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml,

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06704

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-216) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.